

COMUNE DI SAN PRISCO

PROVINCIA DI CASERTA



REGOLAMENTO COMUNALE “ALBO DELLE ASSOCIAZIONI”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10/05/2023

INDICE

Art. 1 - **Finalità generali**

Art. 2 - **Istituzione dell'albo**

Art. 3 - **Sezioni tematiche**

Art. 4 - **Requisiti per l'iscrizione all'albo comunale**

Art. 5 - **Modalità d'iscrizione**

Art. 6 - **Revisione periodica dell'albo comunale**

Art. 7 - **Cancellazione dall'albo comunale**

Art.8 - **Diritti delle associazioni iscritte all'albo comunale**

Art.9 - **Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'albo comunale**

Art. 10 - **Entrata in vigore**

REGOLAMENTO COMUNALE "ALBO DELLE ASSOCIAZIONI"

Art. 1 - FINALITÀ GENERALI

Il Comune di San Prisco, nel rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dell'art. 118 della Costituzione, delle disposizioni normative dettate in materia dal D.Lgs.267/2000, coerentemente alle disposizioni del proprio Statuto comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

È istituito presso il Comune di San Prisco l'Albo delle Associazioni, quale strumento di democrazia diffusa atto a promuovere, riconoscere, valorizzare, tutelare le associazioni liberamente costituite operanti sul territorio cittadino senza fini di lucro e ad agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione con l'Amministrazione. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento, da parte del Comune, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione medesima ed il suo valore ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della Città.

L'iscrizione delle associazioni all'Albo, quale registro ufficiale delle associazioni, consente al Comune di concludere, con le stesse, accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi istituiti e/o istituendo sul territorio e di stabilire collaborazioni occasionali e/o continuative, anche al fine dell'uso più appropriato delle risorse.

Le Associazioni iscritte all'Albo, anche in ragione dell'attività svolta e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, possono ottenere, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale in materia di benefici e contributi il patrocinio del Comune, l'utilizzo del logo, contributi, sovvenzioni, l'uso temporaneo di locali ed altri benefici, secondo la regolamentazione vigente in materia.

Art. 3 - SEZIONI TEMATICHE

L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) arte, cultura, scienze, patrimonio storico e valorizzazione del territorio;
- b) educazione e formazione per l'infanzia, per i giovani, sociale, socio - assistenziale, per la terza età, per la famiglia, diritti civili, umani, pace e cooperazione internazionale, sanitario;
- c) sport e tempo libero.

Ogni associazione, in relazione alle finalità e all'oggetto sociale di cui al proprio statuto e atto costitutivo, può iscriversi a più sezioni tematiche.

La suddivisione in sezioni serve, in via generale, in caso di iniziative da parte del Comune rivolte a tematiche specifiche.

Art. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE

Possono essere iscritti all'Albo comunale i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione locale, attività nell'ambito comunale. Sono esclusi dall'iscrizione all'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori ed organismi ed associazioni analoghe o che abbiano pubblicamente sostenuto i gruppi politici candidati alle predette elezioni.

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale le Associazioni, formalmente costituite e operanti nell'ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel territorio comunale e che:

- a. non abbiano finalità di lucro;
- b. si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
- c. svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati nell' articolo 1;
- d. siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunità locale;
- e. possono essere iscritte all'Albo comunale anche le associazioni costituite sul territorio di un altro Comune, ma che svolgano nel territorio del Comune di San Prisco significative attività, riconducibili alle finalità e alle attività contemplate dal presente regolamento.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

Art. 5 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione è corredata da:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto e di eventuali ulteriori documenti da cui risultino, oltre ai requisiti di cui all'art. 4), la sede dell'Associazione, il nominativo del legale rappresentante pro tempore e delle altre cariche sociali (per le sezioni locali di associazioni nazionali la domanda è corredata anche da copia dello statuto nazionale e copia dell'attestazione di iscrizione della sede locale a quella nazionale);
- b. una relazione dettagliata sull'attività sociale svolta nell'ultimo anno e rendiconto economico;
- c. copia del codice fiscale o partita IVA dell'Associazione se posseduta;
- d. dichiarazione della/e sezione/i tematica/che a cui l'associazione chiede di essere iscritta;
- f. gli indirizzi e i recapiti ai quali ricevere qualsiasi comunicazione, preferibilmente anche posta elettronica certificata;
- g. dichiarazione da parte del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti di cui all'art.4 con l'impegno a comunicare, tempestivamente, ogni modifica degli stessi, nonché di quelli di cui alle precedenti lettere del presente comma;
- h. dichiarazione di essere a conoscenza di dover effettuare la richiesta di permanenza nell'Albo in caso di attivazione della procedura di revisione di cui all'art.6;

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Responsabile dell'Ufficio competente:

- a. provvede ad emanare apposito avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'Albo e per l'iscrizione delle associazioni interessate;
- b. entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande (almeno 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso), previa verifica dei requisiti richiesti, forma l'Albo delle Associazioni, sia generale, con la indicazione di tutte quelle risultate iscrivibili, sia suddiviso per sezioni tematiche;
- c. comunica, contestualmente, al legale rappresentante dell'associazione richiedente, con la relativa adeguata motivazione, l'eventuale non accoglimento, totale o parziale per la singola sezione tematica, della richiesta di

iscrizione;

d. entro i 20 giorni successivi alla sua elaborazione, sottopone l'Albo delle Associazioni, così formato, alla presa d'atto della Giunta Comunale;

e. cura la pubblicazione dell'Albo, il suo inserimento permanente nel sito internet del Comune e gli eventuali ulteriori adempimenti amministrativi necessari.

Art. 6 – REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO COMUNALE

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione e/o per prendere atto di eventuali richieste di cancellazione, può essere effettuata, periodicamente, una revisione dell'Albo comunale. In tal caso, alle associazioni iscritte può essere richiesta la seguente documentazione:

- relazione dell'attività svolta l'anno precedente;

- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;

- eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali o autocertificazione di riconferma dei dati dichiarati in sede di iscrizione.

Art. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO COMUNALE

La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.

La cancellazione dall'Albo comunale può inoltre essere disposta d'ufficio con provvedimento del responsabile della tenuta dell'albo comunale, previa comunicazione scritta al Sindaco o Assessore con delega, nei seguenti casi:

a. perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'Art. 4;

b. mancata presentazione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione, di cui all'Art. 6.

Il provvedimento di cancellazione deve essere preventivamente comunicato all'Associazione interessata, la quale può presentare osservazioni e/o documenti idonei alla permanenza nell'albo.

La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

ART. 8 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE

Alle Associazioni iscritte all'Albo comunale sono riconosciuti i diritti previsti dalla Statuto e dai vigenti regolamenti comunali.

Fatto salvo quanto previsto da altri vigenti regolamenti comunali (ed in particolare dal “regolamento per la concessione di vantaggi economici e contributi in favore di associazioni, persone ed enti pubblici e privati”), l'iscrizione all'Albo comunale è, di norma, condizione necessaria per accedere alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale o indicate di anno in anno dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione di bilancio, oltre che alla possibilità di utilizzo di spazi, locali, servizi, materiale ed attrezzature comunali, nel limite delle disponibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate.

Art. 9– OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE

Le associazioni iscritte all’Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l’Amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.

Le associazioni iscritte all’Albo comunale sono tenute ad indicare all’Ufficio comunale preposto e all’Amministrazione Comunale, secondo il vigente relativo regolamento comunale, le richieste che intendono inoltrare relativamente a contributi economici, all’utilizzo delle infrastrutture o servizi ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività programmate, nonché il calendario di queste.

Le associazioni iscritte all’Albo comunale assicurano all’Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell’attività associativa e le garantiscono l’accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e diverrà pienamente efficace appena viene conclusa la procedura di istituzione dell’albo descritta all’art.5.